

**LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1983, N. 8**

**Norme di coordinamento per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni del Consiglio regionale con le elezioni dirette delle Assemblee comprensoriali in Provincia di Trento<sup>1</sup>**

**Articolo unico**

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale<sup>2</sup> con quelle delle Assemblee comprensoriali in Provincia di Trento si osservano le seguenti norme:

- a) la carta usata per la stampa delle schede di votazione deve, per ogni elezione, essere di colore diverso;
- b) le urne destinate a contenere le schede autenticate sono sostituite da apposite cassette;
- c) i compensi fissi previsti per i Presidenti e gli altri componenti degli Uffici elettorali di sezione sono maggiorati di lire 20.000;
- d) l'Ufficio elettorale di sezione svolge le singole operazioni di sua competenza, per ciascuna elezione, senza interruzione nell'ordine, prima per l'elezione del Consiglio regionale, poi per quella delle Assemblee comprensoriali;
- e) l'Ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali

<sup>1</sup> In B.U. 16 agosto 1983, n. 42.

<sup>2</sup> Cfr. art. 25, comma 1, Statuto speciale, come modificato dalla L. cost. 2/2001.

operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere recapitati immediatamente e contemporaneamente al Sindaco del Comune, il quale ne curerà il successivo inoltro al Pretore del mandamento;

- f) l'Ufficio elettorale di sezione procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale. I plichi da formare al termine delle operazioni di scrutinio per tale elezione devono essere recapitati immediatamente al Sindaco del Comune, il quale ne curerà il sollecito inoltro agli Uffici destinatari. L'urna contenente le schede votate ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi alla elezione dell'Assemblea comprensoriale restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale;
- g) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni regionali ed alle elezioni comprensoriali sono poste a carico della Regione in ragione della metà. Il riparto delle spese anticipate dai Comuni, escluse quelle per la concessione dell'indennità per mancato guadagno a favore degli elettori-votanti residenti all'estero, è effettuato d'intesa fra l'amministrazione regionale e quella provinciale, parzialmente sulla base dei rendiconti dei Comuni e per la parte rimanente sulla base degli importi rimborsati ai Comuni in misura forfettaria. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione regionale, sono ripartite nella stessa proporzione d'intesa con l'amministrazione provinciale.
- 
-